



IL DIFENSORE D'UFFICIO NELLE PROCEDURE RIGUARDANTI GLI STRANIERI

Normativa di riferimento

Art. 14. D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

Articolo 13 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a

1) Tenuta dell'elenco.

Il procedimento di convalida e proroga del trattenimento ex art. 14 D. Lgs. 286/98 presenta caratteristiche peculiari riconducibili in parte al processo civile ed in parte al diritto amministrativo. Il difensore d'ufficio dello straniero trattenuto presso i CPR è, dunque, un difensore specializzato in diritto dell'immigrazione che non necessita di particolari competenze nella materia penale.

Gli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 stabiliscono che la nomina del difensore d'ufficio avvenga "nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

L'art. 29 delle Disp. Att. c.p.p. originariamente demandava al Consiglio dell'ordine la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Tale norma è stata modificata nel 2015 con attribuzione di tale attività al CNF e l'istituzione dell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto presso il CNF.

Nel Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio non è contemplata la materia del diritto dell'immigrazione.

Alle liste dei difensori d'ufficio degli stranieri pare, quindi, non applicabile la disciplina dell'art. 29 delle Disp. Att. c.p.p. così come novellato nel 2015.

Nel silenzio del CNF in materia di difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato per il procedimento ex art. 14 D. Lgs. 286/98, il COA di Torino ha ritenuto che, sulla scorta dell'attuale assetto legislativo,

spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

Art. 29 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6.

In precedenza il comma recitava "1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio".

Art. 15 Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio

Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA

1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo ordinario e facenti parte dell'elenco unico nazionale.

2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste:

a) lista liberi;
b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.

3. Il COA distrettuale oltre che delle precedenti liste deve dotarsi anche delle seguenti:

a) lista difensori d'ufficio minorenni liberi;
b) lista difensori d'ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;
c) lista difensori d'ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di Sorveglianza.

4. Il COA nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero una Corte di Appello militare può dotarsi di una lista di difensori d'ufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militari. I turni delle difese d'ufficio continueranno ad essere creati e gestiti a livello locale dai COA.

ART. 82 D. Lgs. 115/2002

l'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense non rappresenti una condizione necessaria per l'iscrizione nella lista per le difese d'ufficio degli stranieri.

Con delibera consiliare del 26 aprile 2021 è stata, quindi, istituita una specifica lista dei difensori d'ufficio nella materia del diritto degli stranieri, autonoma rispetto all'elenco unico nazionale.

Trattandosi di materia a sé, l'inserimento nell'elenco tenuto dal COA è consentito agli avvocati ed alle avvocate che abbiano una specifica preparazione nel diritto degli stranieri, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco unico nazionale.

2) Iscrizione nella lista.

Per l'iscrizione nella lista è necessaria la frequenza di un corso specializzante in materia di diritto degli stranieri, con superamento di esame finale. Il difensore deve altresì risultare privo di precedenti disciplinari superiori all'avvertimento e in regola con l'adempimento formativo, oltre che inserito nelle liste degli avvocati disposti a patrocinare a spese dello Stato.

Tanto è stato deciso per garantire allo straniero una difesa specializzata e adeguata in un momento delicato qual è la verifica dei presupposti per l'esecuzione coatta dell'espulsione dal territorio nazionale e del trattenimento in condizioni di privazione della libertà. Trattasi di decisione che può attentare i diritti umani, pertanto la preparazione del difensore risulta indispensabile per la tutela effettiva delle garanzie.

Il modulo per l'iscrizione è disponibile sul sito istituzionale del COA nell'area "Difese d'ufficio" sezione "Modulistica".

3) Permanenza nella lista.

Ai fini della permanenza nella lista, occorre presentare entro il 31 dicembre di ogni anno la relativa domanda al Consiglio dell'Ordine.

Il modulo per richiedere la permanenza è disponibile sul sito istituzionale del COA nell'area "Difese d'ufficio" sezione "Modulistica".

Il COA con delibera del 26 aprile 2021 ha stabilito anche i criteri di valutazione della comprovata esperienza nella materia del diritto degli stranieri per mantenere l'iscrizione nella lista, che sono i seguenti:

(Onorario e spese del difensore)

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.*

2. *Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.*

3. *Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.*

Art. 83 D. Lgs. 115/2002

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.*

2. *La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.*

3. *Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.*

3-bis. *Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.*

a) aver frequentato nell'anno in corso almeno sei ore di formazione specifica in materia di diritto degli stranieri; o in alternativa

b) aver presentato nell'anno in corso almeno tre ricorsi introduttivi in materia di diritto degli stranieri e aver partecipato nell'anno in corso ad almeno tre udienze di convalida o proroga nelle procedure per il trattenimento dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione o richiedente asilo.

4) Compensi.

L'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato avviene *ex lege*, ossia opera in modo automatico a prescindere dai requisiti di reddito e di fondatezza delle richieste della parte beneficiaria. Non è espressamente richiesta la presentazione di apposita istanza da parte dello straniero trattenuto. E' tuttavia opportuno, soprattutto in caso di difesa fiduciaria, che lo straniero manifesti espressamente la volontà di volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato, cui ha diritto *ex lege*, con una dichiarazione che può essere inserita nel verbale di udienza di convalida o proroga del trattenimento, o nella procura speciale, o in calce al ricorso avverso il decreto di espulsione, ovvero con atto separato. La liquidazione dei compensi al difensore, sia di fiducia che di d'ufficio, dello straniero trattenuto presso i CPR, sebbene non sia espressamente contemplata dal DPR 115/2002, avviene con le modalità previste dagli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002.